



**LINEE GUIDA PER IL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA
E L'OFFERTA FORMATIVA
Anno Scolastico 2018-2019**

SOMMARIO

1. Premessa	pag. 2
2. Quadro giuridico: normativa di riferimento	pag. 2
3. Indirizzi e criteri per il dimensionamento della rete scolastica	pag. 3
3.1 Istituzioni scolastiche autonome	pag. 3
3.2 Punti di erogazione del servizio	pag. 4
3.3 Composizione delle classi	pag. 5
3.4 Tetto del 30% di alunni stranieri per classe	pag. 5
3.5 Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA)	pag. 6
4. Offerta Formativa	pag. 6
4.1 Programmazione dell'offerta formativa: principi e indirizzi.....	Pag. 6
4.2 Formazione Iniziale.....	Pag. 8
5. Approvazione dell'offerta formativa e del piano di dimensionamento	pag. 8
5.1 Premessa.....	pag. 8
5.2 Procedura per l'approvazione della nuova offerta formativa d'istruzione.....	pag. 9
5.3 Procedura per l'approvazione della nuova offerta formativa di percorsi IeFP	pag. 10
5.4 Procedura per l'approvazione del dimensionamento scolastico	pag. 10
5.5 Cronoprogramma.....	pag. 11



1. PREMESSA

In relazione all'organizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche, le amministrazioni locali e regionali, dal 2010 in poi, sono state impegnate in una riorganizzazione dettata da vari atti normativi (L. 169/08; D.P.R. n. 81/09; D.P.R. n. 89/09; D.P.R. n. 119/09; D.P.R. n. 122/09, Regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali di cui ai DD.P.R. nn. 87, 88 e 89 del 2010).

Questa riorganizzazione, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 112/98, si è affermata con una procedura che si può così riassumere:

1. la Regione detta gli indirizzi di programmazione e i criteri generali attraverso le linee guida;
2. le Commissioni di Distretto Formativo definiscono la nuova offerta formativa e il dimensionamento scolastico per il loro territorio, quest'ultimo in concorrenza con i Comuni interessati e le Province/Città metropolitana;
3. la Regione approva il piano regionale sulla base delle proposte delle Province/Città Metropolitana o dei Comuni se gli indirizzi dettati dalle linee guida vengono rispettati.

Dall'approvazione del primo Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche (DD.G.R. n. 494/1999, 2859/1999, 364/2000 e 407/2000) ad oggi le variazioni alla rete scolastica sono state numerose, soprattutto nelle scuole di I ciclo (primarie e secondarie di I grado) e infanzia.

Al fine di aggiornare il citato Piano, con nota congiunta sottoscritta in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, prot.n. 224364 del 08/06/2017, la Regione ha dato l'avvio a un procedimento di ricognizione dell'attuale assetto della rete scolastica, in vista di una possibile revisione degli ambiti territoriali e/o dei distretti formativi.

Le competenze regionali in materia di dimensionamento scolastico sono state confermate dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009 che ha precluso alle fonti statali d'intervenire direttamente sulla programmazione della rete scolastica regionale.

Si rammenta che i parametri per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche sono dettati dal D.P.R. n. 233/1998 nonché dal D.P.R. n. 81/2009.

Si ricorda inoltre che sull'assetto delle competenze in materia d'istruzione la L. n. 56/2014 ha confermato tra le funzioni fondamentali delle Province/Città Metropolitane *“la programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale”* oltre che *“la gestione dell'edilizia scolastica”*.

2. QUADRO GIURIDICO: NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le fonti normative di riferimento sono le seguenti:

- l'art. 21 della L. n. 59/1997 *“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”*;
- il D.M. 15 marzo 1997, n. 176;
- gli artt. 137-139 del D. Lgs. n. 112/1998 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59”*;
- il D.M. 24 luglio 1998, n. 331;
- il D.P.R. n. 233/1998 *“Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- l'art. 1 c. 632 della L. n. 296/2006 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”*;
- l'art. 64 della L. n. 133 /2008 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*;
- il D.P.R. n. 81/2009 *“Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- il D.P.R. n. 89/2009 *“Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;



- l'art. 19 della L. n. 111/2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";
- l'art. 4 c. 69 della L. n. 183/2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)";
- DD.P.R. nn. 87, 88, 89/2010 di regolamento recanti norme per il riordino degli istituti professionali, tecnici e dei licei;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2009;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 92 del 2011;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 2012;
- l'art. 12 della L. n. 128/2013 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca";
- la nota MIUR del 20 dicembre 2013 prot. n. 0002828;
- il D.P.R. n. 263/2012 "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- la Circolare Ministeriale n. 36 del 10/04/2014 contenente istruzioni per l'attivazione dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e di secondo livello;
- la L. n. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- L.R. 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione del Veneto";
- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107".

3. INDIRIZZI E CRITERI PER IL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA

3.1 Istituzioni scolastiche autonome

Nelle more dell'accordo previsto dal L. n. 104 del 12/09/2013, convertito dalla Legge n. 128 del 08/11/2013, si applicano per l'Anno Scolastico (A.S.) 2017-18 le disposizioni dei commi 5 e 5bis dell'art. 19 della Legge 111/2011 come modificato dalla Legge 183/2011, art. 4 comma 69, che stabilisce un numero di alunni per autonomia scolastica, pari a 600 (o 400 nei comuni per cui è prevista l'applicabilità della deroga), al fine di veder riconosciuto il Dirigente Scolastico (DS) e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA). Tanto premesso, per la determinazione del dimensionamento scolastico per l'A.S. 2018-2019 si deve tener conto:

1. della consistenza delle sezioni di scuola dell'infanzia, dei plessi di scuola primaria, delle scuole coordinate, delle sezioni annesse o aggregate, delle sezioni staccate di istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado;
2. delle caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali dei bacini di utenza di ciascuna sede scolastica, nonché della distanza da scuole con disponibilità di aule che rispettino le norme in materia di sicurezza, dell'agibilità delle vie di comunicazione, dei tempi di percorrenza delle stesse autonomie scolastiche.

Per quanto riguarda il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, si stabilisce quanto segue:

- a) le istituzioni scolastiche devono essere strutturate con un numero di alunni non inferiore a 600 unità, anche al fine dell'assegnazione del DS e del DSGA, e non superare i 900, tenendo conto del trend delle iscrizioni nel triennio precedente e delle previsioni per il biennio successivo;
- b) per le istituzioni scolastiche site in piccole isole o in comuni montani il numero minimo degli alunni è ridotto a 400, anche al fine dell'assegnazione del DS e del DSGA;
- c) per gli istituti esistenti in aree ad alta densità demografica, per gli istituti comprensivi e per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori e officine di alto valore tecnologico o artistico può non essere applicato il numero massimo di 900 alunni di cui al punto a), con il limite di 1.200 studenti per gli istituti comprensivi e



di 1.400 studenti per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; tali limiti si ritengono ottimali per un'adeguata gestione degli istituzioni scolastiche, con riferimento sia al personale amministrativo riconosciuto entro le suddette soglie sia alla consistenza storica dei dimensionamenti fino ad ora approvati;

- d) per "piccole isole" si intendono tutte le isole eccetto la Sicilia e la Sardegna. Nel merito si rammenta il parere positivo espresso dalla Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR sulla delicata questione posta dal Comune di Venezia riguardante il riconoscimento dello *status* di "piccole isole" per Murano, Burano e Sant'Erasmus (nota MIUR AOODGPER 2812 del 20/03/2013; Legge n. 991 del 25/07/1952, , come integrata dalle leggi regionali);
- e) nell'azione di razionalizzazione della rete scolastica deve essere data priorità alla costituzione di istituti comprensivi per le scuole del primo ciclo;
- f) l'unificazione degli istituti di secondo grado si realizza preferibilmente tra istituti del medesimo ordinamento. Qualora avvenga l'unificazione di istituti di diverso ordine, fermi restando i limiti di cui al punto c) si costituirà un "Istituto di Istruzione Superiore" (IIS);
- g) nelle località che si trovino in condizioni di particolare isolamento possono essere costituiti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado.

3.2 Punti di erogazione del servizio

Per punti di erogazione del servizio scolastico si intendono i plessi di scuola dell'infanzia, i plessi di scuola primaria, le sezioni staccate di scuola secondaria di primo grado, le scuole coordinate, sezioni staccate e sezioni annesse o aggregate di istruzione secondaria superiore. Riconfermando quanto previsto nelle linee guida dei precedenti anni scolastici, i parametri per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio sintetizzati nella seguente tabella.

Tabella 1. Sintesi delle soglie di minimo per il dimensionamento dei punti di erogazione del servizio.

	Soglia minima	Deroghe per comuni montani e piccole isole	Ulteriori deroghe
Scuola dell'infanzia	30 iscritti	20 iscritti	Possibile riduzione del 10% dei parametri se motivata (situazione eccezionale; previsioni di crescita demografica). Sono possibili sottodimensionamenti purché siano previste compensazioni a livello provinciale/di Città Metropolitana.
Scuola primaria	50 iscritti (almeno 2 corsi completi in centri ad alta densità demografica)	30 iscritti	
Scuola secondaria di I grado	45 iscritti	36 iscritti	
Scuola secondaria di II grado	20 iscritti con previsione di un corso quinquennale		

Si precisa che negli istituti di II grado la soglia minima di 20 alunni riguarda le scuole coordinate, le sezioni staccate, le sezioni annesse o aggregate, nonché gli indirizzi di studio e le specializzazioni funzionanti nella medesima sede scolastica.

In particolare per quanto riguarda i parametri da seguire nella determinazione dei punti di erogazione del servizio, i Comuni, competenti per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, devono:

- considerare la consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento rapportata alla disponibilità edilizia esistente;
- considerare le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;
- verificare l'efficacia della configurazione assunta dal servizio scolastico e dei servizi connessi (trasporti, mense, ecc.);

le Province/Città Metropolitana, competenti per le scuole secondarie di secondo grado, devono:

- considerare la consistenza della popolazione scolastica nel Distretto Formativo di riferimento;
- verificare la consistenza del patrimonio edilizio e di laboratori;
- considerare l'adeguatezza della rete dei trasporti;



- considerare la possibilità di incentivare la creazione di reti di scuole/poli (liceali e tecnico-professionali).

Se, per un verso, per garantire l'esistenza di un plesso, è necessaria la presenza di un numero minimo di allievi, d'altra parte bisogna anche garantire che la capacità ricettiva degli edifici scolastici disponibili sia coerente con il numero massimo delle iscrizioni possibili. A tal proposito si rammenta che – ai sensi dell'art. 139 comma 1 lettera d) del D. Lgs. n. 112 del 31/03/1998, e dell'art.138 comma 2 lettera d) della L.R. n. 11 del 13/04/2001 – sono attribuiti alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni riguardanti anche “*il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche*”. La preventiva redazione di tali piani consentirà la gestione del numero di iscrizioni in modo congruente alle effettive capacità ricettive degli edifici scolastici e potrà garantire i livelli di sicurezza, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia di edilizia scolastica e del piano operativo di sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008). Se ne raccomanda, pertanto, l'adozione, anche tenendo conto delle attività dei CPIA e dei locali utilizzati per le stesse.

3.3 Composizione delle classi

La formazione delle classi per i diversi ordini e gradi di scuole è regolamentata dal D.P.R. 81/2009 come illustrato in maniera sintetica nella successiva tabella.

Tabella 2. Sintesi delle soglie di minimo e di massimo per la costituzione delle classi secondo il D.P.R. 81/2009.

	Classi	Pluriclassi o classi articolate	Deroghe per comuni montani e piccole isole	Ulteriori deroghe (artt. 4, 5 e 7)
Scuola dell'infanzia (art. 9)	18-26 (29 in casi di eccedenze)			Possibile deroga del 10% dei parametri se motivata.
Scuola primaria (art. 10)	15-26 (27 in casi di eccedenze)	8-18	minimo per classe: 10 iscritti	Non più di 20 iscritti con la presenza di alunni disabili (nel rispetto delle dotazioni organiche). Per le classi funzionanti presso ospedali e istituti di cura (organizzate anche in pluriclasse) non si applicano i limiti minimi e massimi previsti.
Scuola secondaria di I grado (art. 11)	18-27 (28 in casi di eccedenze) (30 con sezione unica) (media iscritti ≥ 20 per le II e III)	10-18	minimo per classe: 10 iscritti	
Scuola secondaria di II grado (artt. 16 e 17)	27-30 (25-30 con sezione unica) (media iscritti ≥ 22 per le II, III, IV) (minimo 10 iscritti per le V)	12-27		

Nella valutazione complessiva deve valere il principio di corrispondenza tra le classi previste in organico di diritto e quelle effettivamente costituite all'inizio dell'anno scolastico. Si può prevedere la possibilità di scostamento in misura non superiore al 10% rispetto ai limiti minimo e massimo di alunni per classe.

3.4 Tetto del 30% di alunni stranieri per classe

L'intensa presenza di alunni stranieri nella Regione del Veneto, connessa al forte tasso di immigrazione in gran parte stanziale, specie in talune province in cui il fenomeno è più significativo, comporta la percezione dell'amplificarsi dell'emergenza educativa fondata anche su elementi oggettivi che enfatizzano nella realtà critiche il fenomeno. Si pone quindi il problema del numero di alunni stranieri “sostenibile” per le classi delle istituzioni scolastiche, in modo da conservare una situazione di sostanziale equilibrio. La Circolare Ministeriale n. 2 del 08/01/2010 prevedendo che “*il numero degli alunni con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe non potrà superare di norma il 30% del totale degli iscritti, quale esito di una equilibrata distribuzione degli allievi con cittadinanza non italiana tra istituti che insistono sullo stesso*”



territorio”, prevede alcune deroghe (sulle quali dispone il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale) che riguardano:

- alunni stranieri nati in Italia, che abbiano una adeguata competenza della lingua italiana;
- risorse professionali e strutture di supporto (offerte anche dal privato sociale) in grado di sostenere concretamente il processo di apprendimento degli alunni stranieri;
- il consolidamento di esperienze attivate da singole istituzioni scolastiche che abbiano negli anni ottenuto risultati positivi (documentate, ad esempio, anche dalle rilevazioni Invalsi);
- ragioni di continuità didattica di classi già composte nell’anno precedente;
- stati di necessità provocati dall’oggettiva assenza di soluzioni alternative.

Sul tema si rimanda inoltre alla Circolare Ministeriale n. 4233 del 19/02/2014, avente ad oggetto “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”, che al punto 2.3 titolato “La gestione delle iscrizioni” prevede che *“per garantire, di norma, il rispetto del limite del 30% delle iscrizioni nei singoli istituti scolastici, gli uffici scolastici regionali devono promuovere azioni mirate a regolare i flussi delle iscrizioni attraverso apposite conferenze di servizio dei dirigenti scolastici interessati ed intese tra scuole ed enti territoriali competenti per predisporre una gestione coordinata delle iscrizioni dei minori stranieri coinvolgendo prefetture, province, comuni”*.

3.5 Centri Provinciali per l’Istruzione per gli Adulti (CPIA)

La Giunta Regionale, con provvedimento n. 2827 del 30/12/2013, relativo al dimensionamento scolastico per l’A.S. 2014-15, ha previsto la possibilità di attivare 12 CPIA. In ottemperanza a quanto stabilito dalla succitata deliberazione sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

- DGR n. 1223 del 15/07/2014 che ha istituito i CPIA per le province di Treviso e Verona;
- DGR n. 2751 del 29/12/2014 che ha individuato un nuovo Centro per la Provincia di Rovigo;
- DGR n. 214 del 24/02/2015 che ha individuato i CPIA per le restanti quattro province di Belluno, Padova, Venezia e Vicenza.

Sono pertanto attivi sul territorio regionale 7 CPIA, uno per ciascuna provincia. Eventuali ulteriori Centri per l’Istruzione degli Adulti saranno costituiti con successivi provvedimenti.

Con DGR n. 1000 del 27/6/2017 la Giunta regionale ha approvato lo schema di un protocollo di intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto sull’inserimento degli studenti quindicenni nei percorsi dei CPIA del Veneto, in attuazione dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 263/2012. Tale protocollo ha lo scopo di prevenire il fenomeno dell’abbandono scolastico, creando condizioni favorevoli all’apprendimento anche attraverso misure di accompagnamento e orientamento, promuovendo l’autonomia degli studenti al fine dello sviluppo di un progetto professionale e di vita.

4. OFFERTA FORMATIVA

4.1 Programmazione dell’offerta formativa: principi e indirizzi

Con riferimento alla pianificazione dell’offerta formativa d’istruzione e d’istruzione e formazione professionale sul territorio, per l’A.S. 2018-19 vengono formulati i seguenti indirizzi:

1. valorizzare le vocazioni socio-economiche del territorio assicurando eventualmente la presenza, in ciascuna area, di strutture scolastiche che possano attivare corsi di alta specializzazione e favorire la costituzione di percorsi formativi integrati con l’offerta di formazione professionale esistente nella medesima area, ivi compresa quella universitaria ove sussista una consolidata e riconosciuta vocazione al fine di completare la filiera formativa e specializzare il territorio;
2. tener conto dell’esperienza didattica e del profilo culturale proprio delle diverse istituzioni scolastiche coinvolgendo gli *stakeholders* della scuola, nell’ottica dell’interrelazione fra programmazione dell’offerta e organizzazione della rete scolastica;
3. promuovere un “patto formativo” tra sistema formativo, da un lato, e mondo del lavoro, risorse culturali e sistema della ricerca, dall’altro, in sintonia e in raccordo con le innovative proposte di azioni sviluppate nell’ambito del Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Sociale Europeo (FSE) nelle diverse forme possibili;
4. prevedere adeguate azioni di orientamento sia informativo che didattico.

Nella proposta di programmazione dell’offerta formativa del proprio territorio, che comprende sia i percorsi di istruzione nelle scuole secondarie di secondo grado sia i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale



(IeFP) realizzati dalle Scuole di formazione professionale e dagli Istituti Professionali di Stato (IPS), le Province/Città Metropolitana devono tenere in considerazione:

- il principio di efficacia/efficienza della distribuzione territoriale dell'offerta, tenendo conto anche dell'offerta scolastica proposta nei distretti formativi limitrofi appartenenti ad altra Provincia/Città Metropolitana;
- lo stretto raccordo fra programmazione territoriale e la consistenza dell'edilizia scolastica;
- il contenimento e la razionalizzazione della spesa;
- l'attenzione alle criticità emergenti (rischio di dispersione scolastica, aumento iscritti stranieri, aumento studenti in situazione di handicap).

Nei casi in cui debba essere valutata l'approvazione di un nuovo indirizzo, esso dovrà:

- risultare utile, originale con valenza innovativa e attuale, basato su analisi mirate nell'ambito di riferimento, finalizzato alla piena soddisfazione delle esigenze del Distretto Formativo e non in concorrenza con l'offerta formativa delle realtà limitrofe anche se presenti in Province/Città Metropolitana diverse, con particolare attenzione alle aree della Regione del Veneto individuate dalla DGR n. 563 del 21/04/2015 per l'applicazione della Strategia Nazionale Aree Interne;
- risultare coerente con l'offerta formativa esistente, anche nell'ottica dello sviluppo di poli liceali da un lato e poli tecnico-professionali dall'altro; possono essere richiesti e attivati indirizzi di ordini diversi solo se riferiti alla creazione di un "campus", inteso come un'area territoriale dove sia presente una pluralità di tipologie di istituti, settori e indirizzi diversificati cui riferisce lo stesso insieme di servizi;
- risultare compatibile con le strutture, le risorse strumentali e le attrezzature esistenti o disponibili, non solo per quanto riguarda il primo anno, ma per l'intero percorso formativo;
- presentare dati previsionali relativi agli iscritti alla prima classe nell'A.S. 2017-18 atti a garantire l'attivazione della stessa e il mantenimento dell'indirizzo negli anni successivi ai sensi del D.P.R. 81/2009;
- afferire a istituzioni scolastiche con un numero di studenti non superiore a 900; sono ammesse deroghe a fronte di concrete e puntuali motivazioni con il preventivo accordo della Provincia/Città Metropolitana e dell'Ufficio Scolastico Regionale anche attraverso le sue articolazioni territoriali.

Costituisce criterio di favore la sostituzione, con un nuovo indirizzo, di uno preesistente nel medesimo ambito.

La Regione non accoglierà le richieste di nuovi percorsi di studio, pur acquisito il parere favorevole della relativa Commissione di Distretto Formativo, qualora risultino in contrasto con i principi e i criteri sopra descritti.

Per quanto riguarda gli indirizzi già esistenti, le linee guida per il dimensionamento e l'offerta formativa, negli anni precedenti, prevedevano la soppressione ogni anno degli indirizzi non avviati per tre anni consecutivi, individuati dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.

Attualmente il sistema scolastico e formativo del Veneto è oggetto di una profonda revisione, determinata soprattutto dall'entrata in vigore della L.R. 8 del 31/03/2017, che integra in un sistema educativo unitario l'offerta formativa dell'istruzione negli istituti scolastici e quella di IeFP erogata dalle Scuole di formazione professionale.

Ciò comporta l'adozione di un sistema unitario di programmazione dell'offerta formativa regionale.

Al fine di semplificare le modalità di determinazione degli indirizzi degli istituti scolastici e dei percorsi IeFP – attivabili presso gli IPS o presso le scuole di formazione professionale – si stabilisce che gli indirizzi e i percorsi IeFP che non siano avviati per tre anni consecutivi saranno eliminati all'inizio del terzo anno.

In particolare:

- saranno eliminati dall'offerta formativa degli istituti o delle scuole interessati gli indirizzi e i percorsi di IeFP non avviati per tre anni consecutivi (2015-16, 2016-17, 2017-18);
- per gli indirizzi e i percorsi di IeFP approvati nell'offerta formativa dell'anno scolastico/formativo 2016-17 e non avviati per due anni consecutivi (2016-17 e 2017-18) dovrà essere richiesto alla competente Commissione di Distretto Formativo, in forma espressa e motivata, il mantenimento per il terzo anno;
- per gli indirizzi o i percorsi di IeFP approvati nell'offerta formativa dell'A.S. 2017-18 che non saranno avviati per due anni consecutivi (2017-18 e 2018-19) dovrà essere richiesto nell'anno 2018 alla competente Commissione di Distretto Formativo il mantenimento per l'A.S. 2019-20, in forma espressa e motivata, secondo quanto disposto dalle linee guida in quel momento vigenti.



Si precisa che la richiesta di mantenimento di un indirizzo o di un percorso IeFP comporta un nuovo esame e una nuova valutazione da parte della competente Commissione di Distretto Formativo.

4.2 Formazione iniziale

L'offerta formativa del II ciclo – a cui gli studenti accedono al termine del I ciclo per assolvere all'obbligo di istruzione o al diritto-dovere all'istruzione formazione – si articola nei percorsi di istruzione di durata quinquennale (realizzati nei licei, negli istituti tecnici e negli istituti professionali) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per il conseguimento di qualifiche e di diplomi professionali, che vengono programmati dalle Regioni avvalendosi di Organismi di formazione accreditati o degli stessi IPS, che sono autorizzati dal D.P.R. n. 87 del 15/03/2010 a realizzare in via sussidiaria i percorsi triennali di IeFP. Attualmente i percorsi di IeFP sono programmati negli IPS del Veneto grazie a due accordi siglati tra la Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale: l'Accordo territoriale del 13/01/2011 sui percorsi triennali e l'Accordo territoriale del 04/12/2014 sui percorsi di quarto anno.

La programmazione dei percorsi triennali di IeFP per il conseguimento delle qualifiche di terzo livello EQF avviene a partire dall'individuazione delle figure del Repertorio Nazionale dell'offerta di IeFP, su cui le Scuole di formazione professionale e gli IPS sono autorizzati a raccogliere le iscrizioni degli studenti che accederanno al II ciclo di istruzione, dopo aver conseguito il titolo conclusivo del I ciclo.

L'**Allegato B** della Deliberazione di Giunta regionale che approva le presenti linee guida, ripropone, per ciascuna Scuola di formazione professionale e per gli IPS che realizzano l'offerta di IeFP sussidiaria, le figure approvate con D.G.R. n. 1936 del 29/11/2016 per il Piano di Offerta formativa 2017-18 e già avviate negli anni 2015-16 e/o 2016-17 e ancora presenti nel Piano annuale di formazione iniziale 2017-18.

Ai fini della costruzione del sistema educativo unitario previsto dalla L.R. 8/2017 si ritiene necessario adottare anche per la nuova offerta di percorsi di IeFP le stesse modalità di approvazione utilizzate per l'offerta formativa degli istituti scolastici, dove ogni nuovo indirizzo da approvare per il successivo anno scolastico deve essere illustrato e valutato nelle competenti Commissioni di Distretto Formativo.

Pertanto le Scuole di formazione professionale o gli IPS che intendano attivare nuove figure professionali non comprese nell'**Allegato B** dovranno presentare istanza alla competente Commissione di Distretto Formativo, evidenziando in particolare il fabbisogno professionale rilevato nel territorio di riferimento.

Nel valutare le richieste di approvazione di nuove figure le Commissioni devono tener conto che, ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo territoriale Regione-Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del 13/01/2011, l'approvazione dell'offerta sussidiaria di percorsi di IeFP da svolgere presso gli IPS ha lo scopo di integrare, ampliare e differenziare il piano dell'offerta formativa per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione realizzato dagli Organismi formativi accreditati, nell'ottica di prevenire e contrastare la dispersione scolastica.

In ogni caso la Giunta Regionale si riserva di valutare le richieste presentate e gli esiti maturati in Commissione alla luce della programmazione regionale in materia di formazione professionale e delle risorse previste nel bilancio regionale.

5. APPROVAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA E DEL PIANO DI DIMENSIONAMENTO

5.1 Premessa

Al fine di consentire l'adeguata assegnazione degli organici all'Ufficio Scolastico Regionale da parte del MIUR, la Regione del Veneto approva l'offerta formativa e i piani di dimensionamento della rete scolastica con due distinti atti, in particolare:

- con una prima deliberazione la Giunta approva il Piano regionale dell'offerta formativa, che include sia i percorsi d'istruzione che i percorsi di IeFP;
- con una seconda successiva deliberazione la Giunta approva il piano regionale di dimensionamento della rete scolastica.

A tal fine le Province/la Città Metropolitana e i Comuni trasmettono i propri provvedimenti motivati alla Regione.

I soggetti che partecipano all'iter di approvazione, ciascuno per le proprie competenze, sono i seguenti:

- la Regione;
- le Province/Città Metropolitana;
- i Comuni;



- le Commissioni di Distretto Formativo.

Le Commissioni di Distretto Formativo costituiscono un organismo consultivo e concertativo in cui sono presenti:

- il Presidente della Provincia/Sindaco Metropolitano o suo delegato con funzioni di coordinamento;
- i Sindaci dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale scolastico¹ di riferimento o loro delegati; qualora le istituzioni scolastiche interessate ad operazioni di dimensionamento siano collocate in ambiti territoriali diversi, partecipano tutti i Sindaci degli ambiti coinvolti; non è possibile presentare deleghe per rappresentare altre amministrazioni comunali oltre a quella di appartenenza;
- il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto o suo delegato;
- un delegato della Commissione Provinciale del Lavoro (istituita a norma della L.R. 3/09), i rappresentanti delle componenti sindacali di categoria, un rappresentante provinciale delle scuole paritarie e il Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti, in rappresentanza delle categorie economiche e delle parti sociali;
- i Dirigenti scolastici e i Legali rappresentanti delle Scuole di formazione professionale o loro delegati al fine di illustrare specifiche proposte attinenti i propri istituti o scuole;
- un rappresentante provinciale delle Scuole di formazione professionale.

La Commissione di Distretto Formativo è validamente costituita con la presenza dei rappresentanti della Provincia/Città Metropolitana e dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.

Le deliberazioni sono assunte con i voti di Provincia/Città Metropolitana, Comuni e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. Gli altri soggetti che partecipano alle Commissioni esprimono le loro valutazioni – che saranno puntualmente verbalizzate – in merito all'argomento di volta in volta trattato.

Le decisioni assunte nelle Commissioni di Distretto Formativo devono essere motivate nelle verbalizzazioni ed espresse in modo chiaro e univoco. I verbali di tutte le Commissioni di Distretto Formativo devono essere inoltrati alla Regione contestualmente ai provvedimenti delle Province/Città Metropolitana.

Le Commissioni di Distretto Formativo esprimono pareri obbligatori ma non vincolanti relativamente a:

- offerta formativa per gli indirizzi d'istruzione degli istituti del II ciclo statali;
- dimensionamento di istituzioni scolastiche del II ciclo;
- dimensionamento di istituzioni scolastiche di I ciclo e infanzia che coinvolgano ambiti territoriali scolastici diversi.

In merito ai percorsi di IeFP, di competenza regionale, le Commissioni di Distretto Formativo valutano e formulano osservazioni.

5.2 Procedura per l'approvazione della nuova offerta formativa d'istruzione

Le decisioni sull'offerta formativa sono adottate a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità di voti, il voto espresso dalla Provincia/Città Metropolitana verrà considerato prevalente. Il voto negativo, puntualmente motivato, espresso dalla Provincia/Città Metropolitana prevale su tutti gli altri in caso di proposte che comportino nuovi o maggiori oneri di spesa a suo carico. Il voto negativo, puntualmente motivato, espresso dall'Ufficio Scolastico Regionale prevale su tutti gli altri qualora esso si fondi sulla mancanza di disponibilità dell'organico.

Per le richieste di nuovi indirizzi/articolazioni/opzioni delle istituzioni scolastiche statali, la Provincia/Città Metropolitana, dopo aver acquisito il parere della Commissione di Distretto Formativo, invia alla Regione un provvedimento motivato.

Le istituzioni scolastiche che richiedono nuovi indirizzi/articolazioni ed eventuali opzioni trasmettono alle Province/Città Metropolitana il parere espresso di Collegio Docenti, Consiglio di Istituto e Dirigente scolastico. Tali richieste devono contenere:

- la descrizione dell'istituzione scolastica che richiede l'attivazione dell'indirizzo di studio ed il trend degli iscritti almeno degli ultimi 5 anni;
- la descrizione dell'indirizzo di studi che si richiede di attivare;
- la descrizione del distretto formativo: popolazione residente ed andamento demografico; caratteristiche geografiche; offerta scolastica superiore presente; riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio;

¹ La struttura dell'ambito territoriale è quella individuata dal primo Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche (di cui alla premessa), tenuto conto delle eventuali modifiche approvate negli anni scolastici successivi all'adozione.



- una valutazione in relazione allo sbocco occupazione che il titolo di studio potrebbe offrire con riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio;
- la verifica della presenza o meno di analogo indirizzo o percorso di IeFP nello stesso distretto, in ambito provinciale o regionale, al fine di evitare possibili effetti di concorrenzialità o di dispersione dell'offerta;
- l'indicazione di eventuale insufficienza di analogo corso già presente nel territorio;
- la valutazione dell'impatto economico derivante dall'eventuale l'attivazione dei nuovi percorsi formativi in relazione alle risorse umane, alle strutture, alle strumentazioni e legati all'offerta di servizi di trasporto offerta dal territorio.

I provvedimenti delle Province o della Città metropolitana di Venezia, che approvano la proposta di programmazione dell'offerta formativa d'istruzione del proprio territorio, devono contenere:

- le richieste di nuova offerta formativa su cui la Commissione di Distretto Formativo è stata chiamata a esprimere parere;
- il parere della Commissione su ogni richiesta trattata;
- le motivazioni espresse relative a ciascuna delle decisioni assunte, con particolare riguardo all'eventualità che l'attivazione di nuovi indirizzi determini oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio provinciale.

5.3 Procedura per l'approvazione della nuova offerta formativa di percorsi IeFP

La Commissioni di Distretto Formativo, a cui partecipa un rappresentante provinciale delle Scuole di formazione professionale, così come previsto al precedente punto 5.1, esamina le richieste di attivazione o di mantenimento di un percorso di IeFP ed esprime la propria valutazione in merito formulando eventuali osservazioni. Le valutazioni e le osservazioni, che non costituiscono esercizio di diritto di voto, devono essere puntualmente verbalizzate e trasmesse alla Regione che assumerà successivamente le decisioni finali di competenza.

Le richieste di nuovi percorsi di IeFP da inviare alle Province/Città Metropolitana devono contenere:

- la descrizione del percorso che si richiede di attivare;
- la descrizione del distretto formativo: popolazione residente ed andamento demografico; caratteristiche geografiche; offerta scolastica presente; riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio;
- una valutazione in relazione allo sbocco occupazione che il percorso potrebbe offrire con riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio;
- la verifica della presenza o meno di analogo percorso, anche di istruzione, nello stesso distretto, in ambito provinciale o regionale, al fine di evitare possibili effetti di concorrenzialità o di dispersione dell'offerta;
- l'indicazione di eventuale insufficienza di analogo percorso formativo già presente nel territorio.

5.4 Procedura per l'approvazione del dimensionamento scolastico

Le Commissioni di Distretto Formativo esprimono pareri obbligatori ma non vincolanti relativamente al dimensionamento di istituzioni scolastiche del II ciclo e sul dimensionamento di scuole di I ciclo e infanzia che coinvolgano ambiti territoriali scolastici diversi.

Il voto negativo, puntualmente motivato, espresso dalla Provincia/Città Metropolitana prevale su tutti gli altri in caso di proposte che comportino nuovi o maggiori oneri di spesa a suo carico. Il voto negativo, puntualmente motivato, espresso dall'Ufficio Scolastico Regionale prevale su tutti gli altri qualora esso si fondi sulla mancanza di disponibilità dell'organico.

Le determinazioni che Province/Città metropolitana e Comuni devono inviare alla Regione al fine della valutazione e dell'approvazione del nuovo assetto della rete scolastica sono le seguenti:

- un provvedimento della Provincia/Città Metropolitana, previa acquisizione del parere della Commissione di Distretto Formativo, per il dimensionamento di istituti del II ciclo;
- una deliberazione di Giunta Comunale di ciascuno dei comuni coinvolti nell'operazione di dimensionamento – che approvi le variazioni all'assetto della rete scolastica – per il dimensionamento di scuole di I ciclo e infanzia insistenti sul territorio di un unico ambito territoriale;
- un provvedimento della Provincia/Città Metropolitana che tenga conto del parere della Commissione di Distretto Formativo e le deliberazione di Giunta Comunale di tutti i comuni coinvolti nell'operazione di dimensionamento – che approvi le variazioni all'assetto della rete scolastica – per



il dimensionamento di scuole di I ciclo e infanzia insistenti sul territorio di ambiti territoriali scolastici diversi.

Sono considerate modifiche dell'assetto della rete scolastica non sono quelle che coinvolgono due o più istituzioni scolastiche ma anche quelle in cui l'istituzione scolastica sia una sola e intenda istituire o sopprimere punti di erogazione del servizio (anche nel caso di statalizzazione di plessi paritari). Pertanto, in tutti i casi sopra descritti, è necessario trasmettere alla Regione le relative deliberazioni di Giunta comunale. Pur sottolineando l'importanza dell'unanimità nelle decisioni da parte dei Comuni in ordine alle variazioni dell'assetto della rete scolastica, qualora non si fosse raggiunto l'accordo unanime per l'opposizione di una parte minoritaria dei Comuni interessati, parte che rappresenti una popolazione scolastica coinvolta nel dimensionamento pari o inferiore al 25% degli alunni iscritti nell'A.S. 2017-18, la Provincia/Città Metropolitana raccoglierà le istanze motivate di ciascun Comune e le trasmetterà alla Regione. La decisione finale in merito a tali dimensionamenti sarà assunta dalla Regione, acquisito il parere della Commissione mista composta da due rappresentanti della Regione e da due rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.

5.5 Cronoprogramma

La valutazione delle proposte di nuova offerta formativa e di dimensionamento della rete scolastica e i connessi provvedimenti assunti dalle Province/Città Metropolitana e dai Comuni devono essere inviati alla Giunta regionale – Direzione Formazione e Istruzione secondo la tempistica di seguito indicata.

Presentazione delle proposte alle Province/Città Metropolitana	entro il 23 settembre 2017
Pareri delle Commissioni di Distretto Formativo	entro il 17 ottobre 2017
Determinazioni degli Organi provinciali/Città Metropolitana e/o comunali sulla nuova offerta formativa e invio alla Regione	entro il 31 ottobre 2017
Adozione della Delibera di Giunta regionale sulla nuova offerta formativa	entro il 24 novembre 2017
Determinazioni degli Organi provinciali/Città Metropolitana e/o comunali sul dimensionamento della rete scolastica e invio alla Regione	entro il 30 novembre 2017
Adozione della Delibera di Giunta regionale sul dimensionamento della rete scolastica	entro il 29 dicembre 2017

